



N. 43.

Legge che modifica l'art. 11 della Legge 8 marzo 1927 sulle patenti per l'esercizio di industrie e commerci.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta delli 4 luglio 1945:

Art. 1.

A modifica dell'art. 11 della Legge 8 marzo 1927 per il rilascio e la rinnovazione delle patenti per l'esercizio delle industrie e dei commerci vengono stabilite le seguenti tasse:

a) per l'industria e per i commerci relativi a sostanze alcoliche e vinose: tanto se vendute sole, quanto se commiste alla vendita di altri generi - la tassa di concessione è di L. 300 e quella di rinnovazione è di L. 160;

b) per tutte le altre industrie e per tutti gli altri commerci la tassa di concessione è di L. 150 e quella di rinnovazione è di L. 80.

Art. 2.

La presente Legge avrà vigore dal 1° luglio 1945.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 Luglio 1945 (1644 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Vittorio Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini